



Provvedimento del Conservatore  
n. 18 in data 26/08/2026

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 8/2026**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'articolo 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

vista la legge 2 novembre 2000, n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

atteso che il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che ha riformato il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

visto l'art. 2490 del Codice civile, come introdotto dal predetto d.lgs. 6/2003, che, all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che *"Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c."*;

visto l'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto semplificazioni") che attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese, con propria determinazione, la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'articolo 2490, sesto comma del Codice civile;

richiamata la determinazione del Conservatore n. 8 in data 11 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, venivano fissate le modalità operative per le comunicazioni di avvio e conclusione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio discendenti da varie norme, tra cui il sopra citato art. 2490 c.c.;

richiamata la determinazione del Conservatore n. 8 del 11 giugno 2026 e il relativo elenco allegato con cui si è dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in scioglimento e liquidazione che risultano aver omesso il deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, pubblicata all'albo camerale on line per 45 giorni (dal 11 giugno 2026 al 26 luglio 2026);

considerato che, come previsto in tale determinazione, l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento alle società e ai liquidatori mediante pubblicazione del suddetto provvedimento, dell'avviso di avvio del procedimento e dell'elenco delle imprese coinvolte nell'Albo camerale online per 45 giorni e in modo permanente nella sezione

“Cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma del Codice civile”;

dato atto che, qualora l’impresa fosse dotata di un domicilio digitale valido e attivo, si è proceduto all’invio tramite PEC al liquidatore della società della comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio oggetto di tale provvedimento;

dato atto altresì che l’Ufficio, quale ulteriore forma di pubblicità del procedimento, ha provveduto all’apertura di un protocollo d’ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;

ricordato che, nel termine di trenta giorni dal termine della pubblicazione di cui sopra o dal ricevimento della comunicazione inviata a mezzo pec, le imprese avrebbero potuto interrompere il procedimento effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci d’esercizio mancanti, ovvero il deposito di una memoria a firma del liquidatore, con esposte le ragioni per le quali viene richiesta l’interruzione del procedimento d’ufficio di cancellazione;

dato atto che con determinazione n. 8/2026 si è disposto che il procedimento si sarebbe concluso con la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle imprese laddove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2490, sesto comma del codice civile ovvero con l’archiviazione nei casi sopra indicati (su richiesta di parte) o, d’ufficio, se dall’attività istruttoria emergessero elementi quali l’esistenza di immobili intestati alla società o di vincoli civilistici o giudiziari sulle quote societarie;

dato atto che per ciascuna società inclusa nel provvedimento di avvio del procedimento, l’Ufficio, decorso il termine per consentire alle società di chiederne l’interruzione, ai fini della conclusione dello stesso, ha effettuato i seguenti controlli:

- sussistenza dello stato “in liquidazione” della società e assenza di procedure concorsuali in essere ai sensi del C.C.I.A.A. o della Legge fallimentare;
- omesso deposito dei bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- omesso deposito del bilancio finale di liquidazione e dell’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese;
- omesso deposito di motivata richiesta di interruzione del procedimento d’ufficio di cancellazione;
- l’esistenza di immobili intestati alla società tramite accesso alla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate (SISTER) o di vincoli civilistici o giudiziari sulle quote societarie;

ritenuto di procedere all’archiviazione del procedimento nei casi in cui l’Ufficio avesse ricevuto una motivata richiesta di interruzione del procedimento d’ufficio o nel caso in cui dai controlli sopra elencati fossero emersi elementi che ne impediscono la cancellazione;

verificato che è decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo on line della determinazione n. 8/2026 di avvio del procedimento (25/08/2026) o dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata alla pec dell’impresa senza che sia stato depositato alcun bilancio o dato riscontro finalizzato a sospendere o non adottare il provvedimento conclusivo di cancellazione;

visti gli esiti delle attività istruttorie effettuate i cui report sono conservati agli atti dell'Ufficio;

ritenuto, pertanto, di poter procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di cui all'Allegato A della presente determinazione e di procedere all'archiviazione del procedimento per le società di cui all'Allegato B della presente determinazione;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

#### DETERMINA

1. la cancellazione delle società presenti nell'elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, considerato che per le stesse ricorrono le condizioni indicate all'art. 2490 c.c., sesto comma e non risulta pervenuta richiesta di interruzione del procedimento e né sono emersi dai controlli effettuati in fase istruttoria elementi che ne impediscano la cancellazione;
2. l'archiviazione del procedimento per le società riportate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in quanto per le stesse dall'istruttoria sono emersi elementi che ne impediscono la cancellazione;
3. ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, la comunicazione del provvedimento conclusivo agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante la relativa pubblicazione all'Albo camerale on-line e sul sito istituzionale – Sezione “Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma del Codice civile”, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo;
4. di procedere, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, all'invio tramite PEC della comunicazione della cancellazione d'ufficio o dell'archiviazione oggetto della presente determinazione;
5. di procedere all'iscrizione della cancellazione decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sull'Albo online in assenza di ricorsi; per le società il cui procedimento è stato archiviato si procederà al puntuale annullamento del protocollo d'ufficio aperto in sede di avvio del procedimento;

#### COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Aosta entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del decreto-legge 11 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120.

All. n. 2

IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA  
Dott.ssa Katia BUTELLI

IL CONSERVATORE  
Dott.ssa Katia BUTELLI  
firmato  
digitalmente

